

Verbale di accordo

In data 6 settembre 2013, presso la Federazione trentina della Cooperazione,

tra

la Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal consigliere delegato alle relazioni sindacali Michele Odorizzi, assistito da Paolo Conдини e Paolo Pettinella dell'Ufficio sindacale e del lavoro della Federazione stessa,

e

le OO.SS. provinciali :

FABI Trento, rappresentata da Gianni Debiasi, Stefano Fontana, Domenico Mazzucchi e Alessio Zanoni;



FIBA CISL, rappresentata da Mariano Perotti e Patrizia Amico;

FISAC CGIL, rappresentata da Romano Vicentini e Stefano Guolo;

UILCA UIL, rappresentata da Alessandro Dallabona,

Premesso:

- che il CCNL 21 dicembre 2012 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della prestazione lavorativa dei Quadri direttivi di cui all'art. 98 del CCNL stesso;
- che, da un lato, il criterio di sperimentaliità per il 2013 definito dal rinnovo del CCNL in tema di prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello e, dall'altro, la vigente regolamentazione prevista dalla norma transitoria dell'art. 9 del CIP tuttora vigente, sempre in tema di prestazione lavorativa dei predetti Quadri direttivi, nel loro combinato disposto rendono opportuna una rivisitazione della materia, valutato anche quanto previsto dall'accordo a livello nazionale del 5 marzo 2013 in sede di scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. sull'applicazione dell'accordo di rinnovo del CCNL,
- che le disposizioni relative al premio di risultato, di cui all'art. 8 del verbale d'accordo 21 dicembre 2012 di rinnovo del CCNL, hanno modificato la regolamentazione del CCNL 21.12.2007 in materia di definizione dei criteri per la determinazione del premio di risultato;



- che il verbale d'accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale del 20 dicembre 2011 ha disciplinato la "Nuova formula del premio di risultato", per quanto di competenza della contrattazione integrativa locale, con una decorrenza e durata del medesimo accordo provinciale fino a tutto il 31.12.2013, cioè fino all'erogazione 2014 del premio di risultato;

tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. Le Parti concordano, con le modalità attuative di seguito specificate, la seguente nuova formulazione della norma transitoria in calce all'art. 9 del C.I.P., citato in premessa.


Art. 9 - Norma transitoria "**Prestazione lavorativa dei quadri Direttivi**"

Confermato che il principio di autogestione e di flessibilità previsto dalla normativa vigente rimane per intero in capo al lavoratore interessato, e confermato che in termini generali le condizioni organizzative devono consentire una piena ed agevole applicazione di tali criteri, le parti concordano che all'inizio di ciascun anno - e per il corrente anno 2013 entro il 31 agosto 2013 -, con validità fino a revoca o a cambiamento delle circostanze organizzative, l'Azienda, previo confronto con il/i lavoratore/i interessato/i, comunicherà al/i medesimo/i in forma scritta -anche nella forma di un regolamento di servizio in presenza di situazioni omogenee per la generalità dei quadri direttivi o per specifiche funzioni dei medesimi- se esistano le compatibilità organizzative che consentono una compiuta realizzazione del criterio di autogestione e di flessibilità della prestazione lavorativa, oppure, diversamente esplicherà le circostanze o motivazioni organizzative per le quali tali compatibilità si ritiene non risultino ancora presenti.

Nel primo caso, al Quadro Direttivo di 1° e 2° livello interessato si applicheranno pienamente i criteri previsti dall'art. 98 CCNL.

Nel secondo caso, si rende opportuna una misurazione della durata complessiva della prestazione lavorativa settimanale dei QD di 1° e di 2° livello interessati. Pertanto, ad essi potrà essere richiesto dall'Azienda di adeguare le registrazioni delle presenze alle medesime disposizioni aziendali previste per il personale delle aree professionali.

Al termine di ciascun anno, le maggiori prestazioni orarie come individuate ai sensi del comma successivo, per le quali non viene meno un adeguato e costante coordinamento con i responsabili individuati dall'Azienda, saranno retribuite nella



misura prevista dallo stesso art. 98 CCNL 21.12.2012, con le competenze paga del mese di febbraio dell'anno successivo.

L'entità di dette maggiori prestazioni – computate con la stessa metodologia prevista per il personale delle aree professionali - sarà determinata per differenza tra la durata della normale prestazione lavorativa settimanale - corrispondente a 37,5 ore settimanali - e la durata della prestazione lavorativa settimanale effettivamente svolta e puntualmente rilevata, dedotte le prime 60 ore su base annua di dette maggiori prestazioni.

Ai fini del presente computo, le Parti chiariscono inoltre che non saranno considerate le prestazioni lavorative per le eventuali partecipazioni a riunioni fuori dell'orario di lavoro per le quali l'Azienda corrisponde al lavoratore interessato apposito emolumento, ai sensi del 6° comma dell'art. 98 del vigente CCNL.


La presente normativa trova applicazione presso le singole CRA per le prestazioni lavorative rese dalla data del 1.1.2013.

2. I **Premi di risultato 2012 e 2013**, da corrispondere rispettivamente nel 2013 e nel 2014, saranno determinati in conformità all'art. 8 del verbale d'accordo 21 dicembre 2012 di rinnovo del CCNL.

Con particolare riguardo alla determinazione del PdR 2013 (sui dati 2012), le Parti si danno reciprocamente atto che verranno applicate le disposizioni di cui al sopra citato art. 8 del verbale d'accordo nazionale 21.12.2012, rimanendo invariato il meccanismo di determinazione del premio così come definito dall'Allegato "D" del vigente C.I.P..

Per quanto concerne la determinazione del PdR 2014 sui dati di bilancio 2013, le Parti convengono di trovarsi entro la fine del corrente anno per ridefinire il meccanismo dell'allegato "D" del vigente C.I.P. armonizzandolo con le disposizioni di cui al già citato art. 8.

Al fine di collegare in modo più evidente la determinazione del PdR 2014 agli esiti dei bilanci dell'esercizio 2013, le Parti convengono altresì di procedere all'erogazione del PdR stesso nel mese di giugno 2014, anziché nel mese di ottobre.

- 
3. **Clausola di validità della disposizione in materia di prestazione lavorativa dei Quadri direttivi di 1° e 2° livello.**

La validità delle previsioni del presente accordo inerenti alla norma transitoria di cui all'art. 9 del C.I.P. 20 dicembre 2011 è strettamente connessa alla vigenza del



medesimo C.I.P.. Atteso peraltro il dichiarato carattere sperimentale fino al 31.12.2013 della nuova previsione di cui all'art. 98 del CCNL 21.12.2012, le Parti del presente accordo si incontreranno entro il 31.1.2014 - e successivamente su richiesta anche di una delle Parti firmatarie - al fine di valutare la disciplina qui concordata. La Federazione trentina della Cooperazione fornirà alle OO.SS. firmatarie un resoconto sugli esiti applicativi della norma transitoria in argomento, appena in possesso dei dati relativi all'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 6 settembre 2013

Federazione Trentina della Cooperazione

Le OO.SS. provinciali:

